

Prot. 1969 DSL 2717/2018

### Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "A. Meucci" 73042 – Casarano (Le) - Capofila Rete Ulisse

#### CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

#### TRA

L'Istituto scolastico "Geremia Re" (di seguito denominato "Istituto") con sede in Leverano in via Turati n. 8 C.F. n. 93018170758 rappresentato dal dott. Cosimo Rollo nato a Squinzano il 20/06/1953 nella sua qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto

E

Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta, (di seguito denominato "Gestore") con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C. F. n. 97103880585 e P.I. n. 01114601006, in qualità di impresa capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa di tipo verticale costituito con Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (mandante), rappresentata da Michele Redi nato a Roma il 04 Luglio 1962, nella sua qualità di Tesoriere, domiciliato per la carica presso detta sede

(di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

#### Premesso che

l'Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge ss. mm. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 ss. mm. e ii..

si conviene e si stipula quanto segue:

# Art. 1 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

- Con la presente convenzione, l'Istituto, in base alla delibera dell'organo competente n. 57/13 del 23 dicembre 2016, affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso l'Ufficio Postale di radicamento del Conto Cassa.
- 2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
- 3. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.



# Art. 2 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

- 1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo.
- 2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 44/2001 ss. mm. e ii., della legge 720/1984 ss. mm. e ii., del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012) e di quelle contenute negli articoli che seguono.
- 3. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
- 4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Istituto e viene gestito dal Gestore; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
- 5. L'Istituto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestore l'effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.
- 6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall'Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili.
- 7. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

# Art. 3 (CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

- 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l'ordinativo informatico locale (di seguito "OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito "Allegato tecnico") di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l'"Aggiornamento dello standard OIL Applicazione alle Istituzioni scolastiche" ss. mm.
- 2. L'OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall'Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l'Istituto, nell'ambito della propria autonomia,



definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

- 3. Ai fini del riconoscimento dell'Istituto e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall'Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell'Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
- 4. L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L'Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all'Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore.
- 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.
- 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
- 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.
- 8. La trasmissione e la conservazione a carico dell'Istituto degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA con la deliberazione n. 11/2004 ss. mm. e ii..
- 9. Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all'Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all'Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.
- 10. I flussi inviati dall'Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a secondo dell'istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l'orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.
- 11. L'Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OlL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OlL già



eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.

- 12. A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.
- 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'OIL, l'Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

# Art. 4 (RISCOSSIONI)

- 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Le reversali devono indicare anche l'imputazione al sottoconto fruttifero ovvero infruttifero.
- 2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell'Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.
- 3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Istituto". Tali incassi sono segnalati all'Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.
- 4. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all'Istituto è disposto dall'Istituto medesimo nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla Tesoreria unica e mediante preventiva emissione di reversale intestata all'Istituto stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
- 5. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Istituto che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.
- 6. L'Istituto si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.
- 7. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dell'Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato cui al successivo art.14, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le parti, strumenti



di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) postale, SDD, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

8. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell'Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

# Art. 5 (PAGAMENTI)

- 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.
- 2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell'Allegato tecnico.
- 3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall'Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.
- 4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell'OIL) il Gestore ne dà comunicazione all'Istituto e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.
- 5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Istituto sul mandato.
- 6. A seguito dell'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.
- 7. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Istituto è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto di cassa o sul conto postale.
- 8. L'Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.



- 9. L'Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
- 10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
- 11. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito.
- 12. L'Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.

### Art. 6 (PAGAMENTI CON CARTE)

- 1. Su richiesta dell'Istituto, il Gestore può procedere al rilascio di prepagate regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi, che saranno utilizzate ai fini di quanto espresso dall'art 14 comma 1 del DI 44/2001 e comunque in base ai criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
- 2. L'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.
- 3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto dell'Istituto secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

### Art. 7 (GESTIONE DELLA LIQUIDITA')

- 1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della presente convenzione, propone, su richiesta dell'Istituto, forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), in base alle esigenze dell'Istituto stesso e alle migliori condizioni di mercato.
- 2. Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell'applicazione di eventuali penali.
- 3. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

# Art. 8 (ANTICIPAZIONE DI CASSA)

- 1. Fermo restando che l'anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentance esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico, concede all'Istituto anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi dei trasferimenti erogati (come da modello H di cui al D.I. 44/2001 ss. Mm. e ii.) a titolo di dotazione ordinaria dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'anno precedente.
- 2. Gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data dell'effettivo utilizzo della somma.



- 3. Il Gestore procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.
- 4. L'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all'atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

# Art. 9 (APERTURE DI CREDITO PER PROGETTI FORMATIVI)

- 1. Il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico e nelle more dell'erogazione di finanziamenti statali o comunitari, può concedere aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi.
- 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo dei progetti e la data della conseguente erogazione dei finanziamenti statali o comunitari.
- 3. All'atto della richiesta delle aperture di credito per progetti formativi, l'Istituto deve tener conto che l'importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente i nove dodicesimi dei trasferimenti erogati, (come da modello H di cui al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii.) a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'anno precedente. Nel calcolo di tale limite l'Istituto deve ricomprendere anche gli importi di eventuali aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di dette operazioni è di diciotto mesi.
- 4. Il Gestore procede di iniziativa all'immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari.
- 5. L'Istituto, alla scadenza della presente convenzione e in vigenza di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna fin d'ora, non appena si verifichino le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura dell'esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo.
- 6. L'importo dell'apertura di credito deve comunque corrispondere all'importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa.

#### Art. 10 (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

- 1. L'Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
- 2. L'Istituto provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.
- 3. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.
- 4. Il Gestore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.



- 5. Il Gestore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza che fruisce dei servizi della medesima. Il Gestore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Servizio di Cassa.
- 6. A tal proposito, il Gestore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
- 7. Il Gestore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
- 8. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dalla Convenzione le Parti, ciascuna per le rispettive finalità di trattamento, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali in qualità di Titolari autonomi.
- 9. In tale qualità, le Parti nell'esecuzione della presente Convenzione saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza, a custodire in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli artt. 31 e ss. del D. Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di terzi non autorizzati;
- 10. Ciascuna Parte si impegna a mantenere reciprocamente indenne l'altra Parte da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata e nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice in relazione al trattamento di propria competenza.

#### Art. 11 (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

- 1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Istituto al Gestore tramite OIL e secondo le prescrizioni dell'Allegato tecnico.
- 2. Il Gestore rende disponibile all'Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico di cui alle Linee Guida di DigitPA richiamate al precedente art. 3, comma 1.
- 3. Su richiesta dell'Istituto il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dell'Istituto l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
- 4. A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette all'Istituto il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.



5. L'Istituto è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

#### Art. 12 (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

- 1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.
- 2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell'Istituto.

## Art. 13 (VERIFICHE)

1. L'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione. Considerato, altresì, che la Banca d'Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo della giornata precedente, è obbligatoria la trasmissione delle suddette informazioni alle istituzioni scolastiche.

### Art. 14 (TASSI CREDITORI E DEBITORI)

- 1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto non soggette al regime di tesoreria unica è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente aumentato di 0,25 (Zero,venticinque) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
- 2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 8 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato di 4,00 (quattro,zero) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
- 3. Sulle aperture di credito di cui all'art. 9 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato di 4,50 (quattro,cinquanta) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

## Art. 15 (COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

- 1. Per il servizio di gestione e tenuta conto l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 125,00 annuo oltre IVA.
- 2. Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 annuo.



- 3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,45 per transazione, esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n. 1, del DPR 633/1972.
- 4. Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,45 per singola operazione, esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n. 1, del DPR 633/1972.
- 5. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,45 per singola operazione, esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n. 1, del DPR 633/1972.
- 6. Per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 10,00 annui, oltre IVA.
- 7. Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.
- 8. Per il servizio di riscossione tramite procedura SDD l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,75 per singola transazione, esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n. 1, del DPR 633/1972.
- 9. Per il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per singola transazione.
- 10. Per il servizio di riscossione tramite POS l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso diversificato in dipendenza dei circuiti che applicano interchange fee diverse:
  - Visa/Mastercard € 1,25%;
  - Maestro € 0,85%;
  - Pagobancomat € 0,60%.
- 11. Il Gestore è rimborsato delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedano la corresponsione di un onere.
- 12. Per consentire l'erogazione del servizio di cassa oggetto della Convenzione, l'Istituto si obbliga a corrispondere al Gestore i corrispettivi ivi indicati.
  - Il Gestore, per i corrispettivi e le prestazioni di servizio assoggettati ad IVA, emetterà fattura elettronica annuale posticipata, il cui pagamento, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di emissione secondo le modalità indicate nell'allegato B. In caso di ritardato pagamento delle fatture oltre il termine essenziale indicato nel precedente comma, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l'Istituto dovrà corrispondere al Gestore, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 maggiorato di otto punti percentuali nonché l'importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

Per tutti i corrispettivi esenti da IVA e non fatturati, l'incasso avverrà con addebito automatico delle relative commissioni sul conto corrente acceso per il servizio di cassa secondo le modalità indicate nell'allegato A.

La fattura elettronica sarà trasmessa dal Gestore tramite il Sistema di Interscambio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,



commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Si riportano di seguito i dati obbligatori relativi al Codice Univoco Ufficio e al Codice IPA necessari allo scopo:

Codice Univoco Ufficio UFDNME

Codice IPA istsc leic83000a

E' inteso che le fatture elettroniche non saranno in nessun caso recapitate in formato cartaceo.

L'Istituto dovrà comunicare al Gestore, all'indirizzo PEC <u>AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it</u> entro 10 giorni, ogni variazione apportata ai propri dati relativi alla fatturazione, con particolare riguardo al Codice Ufficio ed all'impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisando la data a partire dalla quale decorre la modifica.

Essendo il servizio svolto in Raggruppamento Temporaneo di imprese, le fatture elettroniche saranno emesse e trasmesse separatamente dall'impresa mandataria e dall'impresa mandante in proporzione alla quota di propria competenza. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse.

L'Istituto è soggetto all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.e dall'articolo 1 del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (cosiddetto "split payment"). L'Istituto pertanto verserà autonomamente all'erario l'IVA indicata in fattura secondo le modalità ed i termini indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015.

#### Art. 16 (IMPOSTA DI BOLLO)

1. In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l'Istituto e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Istituto, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

#### Art. 17 (DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha una durata di quattro anni a partire dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2020



2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

## Art. 18 (STIPULA DELLA CONVENZIONE)

- 1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.
- 2. La registrazione della convenzione è prevista in termine fisso fin dall'origine e le relative spese sono a carico del richiedente.

#### Art. 19 (RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

- 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
  - a. Istituto Istituto Comprensivo Statale "Geremia Re" via Tutati, 8 73045 Leverano (LE)
  - b. Gestore Viale Europa n. 190, 00144 Roma
- 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
- 3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il Foro competente deve intendersi quello di Lecce (*luogo ove ha sede l'Istituto*).

#### Art. 20 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 21 (NORMA TRANSITORIA)

- 1. Nelle more dell'adozione delle modalità di colloquio di cui al precedente art. 3 (Caratteristiche del Servizio) restano in vigore le modalità di colloquio tramite consegna reciproca di supporti cartacei (mandati, reversali, giornale di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze) regolamentate nel precedente schema di convenzione diramato dal Servizio affari economico-finanziari del MIUR con Comunicazione n. 13784 del 10/12/2002.
- 2. La data effettiva di inizio delle attività connesse all'utilizzo delle modalità di colloquio di cui all'art. 3, da concordarsi tramite scambio di corrispondenza tra l'Istituto e il Gestore al termine della fase di collaudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 22

(RINVIO)



1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento all'Accordo Quadro avente ad oggetto la gestione del Servizio di Cassa a favore della Rete di Scuole di cui fa parte l'Istituto, sottoscritto tra il Gestore e l'Istituto Scolastico capofila Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "A. Meucci" di Casarano.

Data2	717	120	(~	
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*******			 

Per l'Istituto
(il Dirigente scolastico)

Per il Gestore

(il Rappresentante con poteri di firma)

#### N. 2 ALLEGATI ALLA CONVENZIONE DI CASSA:

- ALLEGATO A) Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (adempimenti previsti dalla disciplina in materia di "tracciabilità attenuata" dei flussi finanziari)
- ALLEGATO B) Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. (adempimenti previsti dalla disciplina in materia di "tracciabilità piena" dei flussi finanziari)